


GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Venerdì 30 Giugno 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I	Annuo L. 100		Gazzetta Ufficiale Parte II	Annuo L. 60
«supplementi ordinari»	Semestrale L. 50		Gazzetta Ufficiale Parte II	Semestrale L. 30

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio, titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14554 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944-XXII, n. 375.

Socializzazione delle Imprese pag. 992

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 24 Giugno 1944-XXII, n. 382.

Entrata in vigore del decreto legislativo del Duce 12 febbraio 1944-XXII n. 375 concernente la socializzazione delle imprese pag. 996

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 151 DEL 30 GIUGNO 1944.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 357.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1943-44.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 358.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1943-44 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 359.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri ed aziende autonome per l'esercizio finanziario 1943-44.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 360.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1943-44.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 361.
Stato di previsione dell'Entrata e stato di previsione della Spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII, n. 362.
Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 363.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 27 Giugno 1944-XXII, n. 364.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 365.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Educazione Nazionale per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 27 Giugno 1944-XXII, n. 366.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 27 Giugno 1944-XXII, n. 367.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 368.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle Comunicazioni per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII, n. 369.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle Forze Armate - Segretariato Generale dell'Esercito - per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII, n. 370.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle Forze Armate - Sottosegretariato di Stato per la Marina - per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII, n. 371.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle Forze Armate - Sottosegretariato di Stato per l'Aeronautica - per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 372.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 27 Giugno 1944-XXII, n. 373.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia Corporativa per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 27 Giugno 1944-XXII, n. 374.
Stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura Popolare per l'esercizio finanziario 1944-45.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 12 Febbraio 1944-
XXII, n. 375

Socializzazione delle Imprese.

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Vista la Carta del Lavoro;

Vista la «Premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura dell'economia italiana approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 1944;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con il Ministro per la Giustizia

Decreta:

TITOLO I.

DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA

Art. 1.

(Imprese socializzate)

Le imprese di proprietà privata che dalla data del 1° gennaio 1944 abbiano almeno un milione di capitale o impiegino almeno cento lavoratori, sono socializzate.

Sono altresì socializzate tutte le imprese di proprietà dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nonché ogni altra impresa a carattere pubblico.

Alla gestione dell'impresa socializzata prende parte diretta il lavoro.

L'ordinamento dell'impresa socializzata è disciplinato dal presente decreto e relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino con il presente decreto.

Art. 2.

(Organi delle imprese socializzate)

Gli organi delle imprese socializzate sono:

- per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata: il capo dell'impresa; l'assemblea; il consiglio di gestione; il collegio dei sindaci;
- per le altre società e per le imprese individuali: il capo dell'impresa e il consiglio di gestione;
- per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a carattere pubblico che non abbiano forma di società: il capo dell'impresa; il consiglio di gestione; il collegio dei revisori.

SEZIONE I

Amministrazione delle imprese socializzate

CAPO 1°

Amministrazione delle imprese di proprietà privata aventi forma di società

Art. 3.

(Organi collegiali delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata)

Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, fanno parte degli organi collegiali, membri eletti dai lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Art. 4.

(Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale)

All'assemblea partecipano i rappresentanti dei lavoratori operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale intervenuto.

Il Consiglio di gestione, nominato dall'assemblea, è formato per metà di membri scelti fra i soci e per metà di membri scelti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Il Collegio sindacale, pure nominato dall'assemblea, formato per metà di membri designati dai lavoratori e per metà di membri designati dai soci. Il Presidente del collegio sindacale è scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

Art. 5.

(Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni in accomandita per azioni o a responsabilità limitata)

Nelle società non contemplate nel precedente articolo il consiglio di gestione è formato da un numero di soci che verrà stabilito dallo statuto della società, e di un egual numero di membri eletti fra i lavoratori dell'impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Art. 6.

(Poteri del consiglio di gestione)

Il consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di società, sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:

- delibera su tutte le questioni relative alla vita dell'impresa, all'indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del piano nazionale stabilito dai competenti organi dello Stato;
- esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nella impresa;
- esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attribuiti gli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
- redige il bilancio dell'impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto e del Codice Civile.

Art. 7.

(Votazioni)

Nelle votazioni tanto dell'assemblea quanto del consiglio di gestione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell'impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.

Art. 8.

(Cauzione dei membri del consiglio di gestione)

I membri dei consigli di gestione eletti dai lavoratori non dispensati dall'obbligo di prestare cauazione.

Art. 9.

(Capo dell'impresa)

Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata il capo dell'impresa è eletto dall'assemblea fra persone di provata capacità tecnica o amministrativa nell'impresa o fuori.

Nelle altre imprese aventi forma di società il capo dell'impresa è nominato fra i soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti delle società stesse.

Art. 10.

(Poteri del capo dell'impresa)

Il capo dell'impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l'impresa stessa; convoca e presiede l'assemblea; nelle imprese in cui esiste; convoca e presiede altresì il consiglio di gestione.

Egli ha la responsabilità ed i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonché quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

CAPO 2°

Amministrazione delle imprese di proprietà individuale

Art. 11.

(Consiglio di gestione)

Nelle imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento dell'impresa, dai lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici.

Art. 12.

(Capo dell'impresa - Poteri del consiglio di gestione)

Nelle imprese individuali l'imprenditore, il quale assume la figura giuridica di capo dell'impresa con la responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti, è coadiuvato nella gestione della impresa stessa dai consigli di gestione.

L'imprenditore, capo dell'impresa, deve riunire periodicamente e almeno una volta al mese il consiglio, per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell'impresa, ed ogni anno alla chiusura della gestione per l'approvazione del bilancio ed il riparto degli utili.

CAPO 3

Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato

Art. 13.

(Capo dell'impresa)

Il capo dell'impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze su designazione dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del Consiglio di gestione dell'impresa o fra altri elementi dell'impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.

Il capo dell'impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui al successivo articolo 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.

Art. 14.

(Consiglio di gestione)

Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie dei lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, nonché di almeno un rappresentante proposto dall'Istituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze.

Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell'impresa.

Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.

Art. 15.

(Poteri del consiglio di gestione)

Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo 7.

Art. 16.

(Costituzione del collegio dei revisori)

Il Collegio dei revisori delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su designazione dell'Istituto di Gestione e Finanziamento.

Il compenso dei revisori è determinato dall'Istituto di Gestione e Finanziamento.

Art. 17.

(Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione)

Nelle imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti dal Consiglio di Gestione ed approvati dall'Istituto di Gestione e Finanziamento.

Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo scioglimento e le liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono proposte dall'Istituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro dell'Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri Ministri interessati.

CAPO 4°

Amministrazione delle imprese a carattere pubblico

Art. 18.

L'Amministrazione delle imprese a carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui al capo 1° di questa sezione, quando le imprese stesse siano costituite in forma di società. In tutti gli altri casi si applicheranno le norme di cui al capo 3°.

CAPO 5°

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

Art. 19.

(Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata)

Tutte le imprese private aventi forma di società dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le imprese private individuali dovranno anch'esse redigere uno Statuto.

Gli Statuti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Economia Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale competente per territorio per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal codice civile.

Il Ministro per l'Economia Corporativa stabilirà con propri decreti il termine entro il quale le diverse categorie di imprese dovranno presentare i nuovi statuti all'approvazione.

Art. 20.

(Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico)

Gli ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione sono approvati con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze con gli altri Ministri interessati.

Art. 21.

(Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori)

I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell'impresa, operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici fra i lavoratori delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di età ed almeno 5 anni di appartenenza all'impresa e che abbiano inoltre dimostrato fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.

SEZIONE II

Responsabilità del capo dell'impresa e degli amministratori.

Art. 22.

(Responsabilità del capo dell'impresa)

Il capo dell'impresa è personalmente responsabile di fronte allo Stato dell'andamento della produzione dell'impresa e può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

Art. 23.

(Sostituzione del capo dell'impresa di proprietà dello Stato)

Nelle imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo dell'impresa è disposta dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati, d'ufficio o su proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento o del consiglio di gestione dell'impresa o dei revisori, premessi gli opportuni accertamenti.

Art. 24.

(Sostituzione del capo dell'impresa privata avente forma di società)

Nelle società per azioni e a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni la sostituzione del capo dell'impresa è deliberata dall'assemblea.

Nelle altre imprese aventi forma di società, la sostituzione del capo dell'impresa è regolata dagli statuti, e può, in ogni caso, essere promossa dal Consiglio di Gestione con la stessa procedura prevista dall'art. 25 e seguenti per le imprese private individuali.

E' in ogni caso facoltà del Ministro per l'Economia Corporativa di provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del Capo dell'Impresa quando egli dimostri di non possedere i necessari requisiti inerenti alle sue funzioni o manchi ai doveri indicati all'art. 22.

Art. 25.

(Sostituzione del capo della impresa privata individuale)

Nelle imprese private individuali l'imprenditore capo dell'impresa può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del Lavoro che ne dichiara la responsabilità.

L'azione per la dichiarazione di responsabilità può essere promossa dal consiglio di gestione dell'impresa, dall'Istituto di Gestione e di Finanziamento, qualora interessato nell'impresa, e dal Ministero dell'Economia Corporativa, mediante istanza al Procuratore di Stato presso la Corte d'Appello competente per territorio.

Art. 26.

(Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro)

La Magistratura del Lavoro, sentito l'imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell'impresa, il Ministero per l'Economia Corporativa e l'Istituto di Gestione e Finanziamento in quanto interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell'imprenditore.

Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione a norma dell'articolo 426 del Cod. Proc. Civ.

Art. 27.

(Sanzioni contro il capo dell'impresa)

A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il Ministro per l'Economia Corporativa adotta quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell'impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell'impresa medesima con l'osservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.

Art. 28.

(Misure cautelari)

Pendente l'azione di cui agli articoli precedenti il Ministro per l'Economia Corporativa può sospendere, con proprio decreto, l'imprenditore, capo dell'impresa, dalla sua attività e nominare un Commissario per la temporanea amministrazione dell'impresa.

Art. 29.

(Responsabilità dei membri del consiglio di gestione)

Qualora il consiglio di gestione dell'impresa, dimostrando non possedere sufficiente senso di responsabilità nell'assolvimento dei compiti affidatigli per l'adeguamento dell'attività dell'impresa alle esigenze dei piani di produzione e alla politica sociale della Repubblica, il Ministro per l'Economia Corporativa, di concerto con il Ministro per le Finanze, può disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'impresa.

L'intervento del Ministro per l'Economia Corporativa può avvenire d'ufficio o su istanza dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, se interessato, o dal capo dell'impresa o dall'assemblea o dai sindaci, ovvero dai revisori.

Art. 30.

(Sanzioni penali)

Al capo dell'impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.

TITOLO II

DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE IN PROPRIETA' DELLO STATO

Art. 31

(Determinazione delle imprese da passare in proprietà dello Stato)

La proprietà di imprese che interessino settori chiave per la indipendenza politica ed economica del Paese, nonché imprese fornitrici di materie prime, di energia o di servizi necessari al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato a mezzo dell'I. Ge. Fi. secondo le norme del presente decreto.

Quando l'impresa comprenda aziende aventi attività

dattive
te solt
Lo è
private

(Pro

Con
sentito
per l'E
le Fin
prese

Con
scuna
proprie
nomina
Il si
gani n
stituto
sarie e
capital
Gestior

(A

Il M
dare la
intende
verno,

In o
cui ai
delle q
l'impre
sume i
il temp
stione

(

Sono
rappor
presenti
ciso il
giorno
il pass

L'am
proprie
e Fin
giuridi
La ci
statuto

(Co

L'Isti
dalle in
Ministr
e Fine
dallo S

attive diverse, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto dell'impresa stessa.
Lo Stato può inoltre partecipare al capitale di imprese private.

Art. 32

(Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Stato)

Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

Art. 33

(Nomina e compiti del sindacatore)

Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa, ciascuna impresa per la quale sia stato deciso il passaggio in proprietà dello Stato, è sottoposta a sindacato e ne viene nominato un sindacatore.

Il sindacatore ha il compito di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione dell'impresa e con l'Istituto di Gestione e Finanziamento, le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle quote di capitale per la loro conversione in Titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento.

Art. 34

(Nomina e compiti del Commissario del Governo)

Il Ministro per l'Economia Corporativa può anche affidare la gestione straordinaria dell'impresa, di cui lo Stato intende assumere la proprietà, ad un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli amministratori in carica.

In ogni caso, alla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 40, che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi di amministrazione dell'impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla nomina del capo dell'impresa.

Art. 35

(Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale)

Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modificano il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.

Art. 36

(Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato)

L'amministrazione del capitale delle imprese assunte in proprietà dello Stato è controllata dall'Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria personalità giuridica.

La costituzione dell'Istituto e l'approvazione del relativo statuto saranno disposti con separato provvedimento.

Art. 37

(Compiti dell'Istituto di Gestione e Finanziamento)

L'Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l'attività delle imprese di cui all'articolo 31, secondo le direttive del Ministro per l'Economia Corporativa e del Ministro per le Finanze ed amministra altresì le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese private.

Art. 38

(Trasformazione delle quote di capitale)

Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l'Istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall'Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.

Art. 39

(Valore di trasformazione delle quote di capitale)

La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato con i titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.

Art. 40

(Determinazione del valore delle quote di capitale)

Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dell'impresa.

Contro il decreto del Ministro per l'Economia Corporativa è ammesso ricorso anche per il merito, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dell'impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Art. 41

(Caratteristiche dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento)

I titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.

Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente l'andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

Art. 42

(Limitazione alla negoziabilità dei titoli)

E' demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito la facoltà di limitare la negoziabilità dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote capitale, od anche di disporre l'iscrizione nei libri dell'Istituto del Credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.

Art. 43

(Modalità del passaggio in proprietà dello Stato)

Con il decreto che dispone il trapasso della proprietà della impresa allo Stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme integrative o di esecuzione sulle modalità e i termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini che si rendessero necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione e distribuzione dei titoli dell'Istituto di gestione e finanziamento agli aventi diritto.

TIPOLO III

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 44

(Determinazione degli utili)

Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del codice civile e sulla base di una contabilità aziendale che sarà successivamente unificata con opportuni provvedimenti di legge.

Art. 45

(Remunerazione del capitale)

Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali che saranno stabilite dagli statuti e dai regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale conferito nell'impresa, in una misura non superiore ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori produttivi dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e l'esercizio del credito.

Art. 46

Gli utili dell'impresa, detratte le assegnazioni di cui all'articolo precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto all'entità delle remunerazioni percepite nel corso dell'anno.

Tale ripartizione non potrà superare comunque il 30% del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell'esercizio.

Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dall'Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva.

Con separato provvedimento del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sarà approvato il regolamento di tale cassa.

Il presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato,

nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.

Dal Quartier Generale, addì 12 febbraio 1944-XXII.

M U S S O L I N I

TARCHI — PELLEGRINI — PISSENTI

V. il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 24 Giugno 1944-XXII, n. 352.

Entrata in vigore del decreto legislativo del Duce 12 febbraio 1944-XXII n. 375 concernente la socializzazione delle imprese.

I L D U C E
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il proprio decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII concernente la socializzazione delle imprese;

d e c r e t a :

Art. 1.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 12 febbraio 1944-XXII, concernente la socializzazione delle imprese, è stabilita al 30 giugno 1944-XXII.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 di detto decreto, il Ministro per l'Economia Corporativa stabilirà con propri decreti i termini entro i quali le diverse categorie d'impresa dovranno presentare i nuovi statuti all'approvazione del Ministero dell'Economia Corporativa.

Art. 2.

Il Ministro per l'Economia Corporativa può, con proprio decreto, ordinare la socializzazione di singole imprese anche indipendentemente dalla determinazione del termine di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 24 giugno 1944-XXII.

M U S S O L I N I


V. il Guardasigilli: PISENTI

1944

Conto Corrente con la Posta

Anno 85° - Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Martedì 4 Luglio 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I e supplementi ordinari	Annuo L. 100 Semestrale L. 50	Gazzetta Ufficiale Parte II	Annuo L. 60 Semestrale L. 30
--	--	-----------------------------	---

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14554 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO DEL DUCE 1° Giugno 1944-XXII, n. 377.

Trasferimento dell'Istituto di Gestione e Finanziamento (I. Ge. Fi.) da Roma a Milano. pag. 1015

DECRETO MINISTERIALE 1° Giugno 1944-XXII, n. 378.

Chiamata di controllo degli ufficiali della disciolta regia aeronautica. pag. 1015

DECRETO MINISTERIALE 1° Giugno 1944-XXII, n. 379.

Chiamata di controllo dei sottufficiali della disciolta regia aeronautica. pag. 1016

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 20 Maggio 1944-XXII, n. 383.

Nomina dell'Avv. Giuseppe Steiner a Commissario per l'Amministrazione straordinaria dell'Opera Nazionale per i Mutilati e gli Invalidi del lavoro. pag. 1017

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 Marzo 1944-XXII.

Modalità di pagamento delle quote di integrazione sul prezzo del latte utilizzato o consegnato per la produzione dei derivati. pag. 1018

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 1° Giugno 1944-XXII, n. 377.

Trasferimento dell'Istituto di Gestione e Finanziamento (I. Ge. Fi.) da Roma a Milano.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1944-XXII, relativo alla costituzione dell'Istituto di Gestione e Finanziamento (I. Ge. Fi.);

Su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze;

D e c r e t a :

Articolo unico

Dalla data del presente decreto la sede dell'Istituto di Gestione e Finanziamento (I. Ge. Fi.) è trasferita da Roma a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 1° giugno 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro per l'Economia Corporativa: TARCHI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

V° Il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO MINISTERIALE 1° Giugno 1944-XXII, n. 378.

Chiamata di controllo degli ufficiali della disciolta regia aeronautica.

IL MINISTRO DELLE FORZE ARMATE

Visto il Decreto 8 ottobre 1943-XXI, del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo, integrato dal Decreto legislativo 18 gennaio 1944-XXII, N. 41;

Visto il Decreto 27 ottobre 1943-XXI, del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente lo scioglimento delle Forze Armate regie e la costituzione delle Forze Armate Repubblicane;

Visto il Decreto 18 maggio 1944-XXII, N. 283 del Duce della Repubblica Sociale Italiana, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Aeronautica;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;


D e c r e t a :

Art. 1.

Allo scopo di definire la singola posizione degli ufficiali della disciolta regia Aeronautica già in servizio alla data dell'8 settembre 1943-XXI e precisamente:

1944

GAZZETTA



UFFICIALE

PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Giovedì 6 Luglio 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I e supplementi ordinari	Anno L. 100 Semestrale L. 50	Gazzetta Ufficiale Parte II	Anno L. 60 Semestrale L. 30
--	---	-----------------------------	--

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Anno L. 50

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14554 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 Marzo 1944-XXII, n. 384.

Modifiche alla costituzione del Tribunale supremo militare ed altre norme circa l'amministrazione della Giustizia Militare. pag. 1027

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 Aprile 1944-XXII, n. 390.

Norme sulle promozioni al grado di Consigliere di Cassazione e parificati per l'anno 1944-XXII. pag. 1028

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 3 Luglio 1944-XXII, n. 392.

Acquisizione delle trebbie e militarizzazione del personale macchinista. pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 22 Giugno 1944-XXII.

Proroga dei termini ed agevolazioni in materia finanziaria per il Comune di Cecina. pag. 1030

PUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 19 Maggio 1944-XXII.

Conferimento a favore del sig. Leone Bicchieri fu Leonardo della concessione per minerali vari « Fiume Ticino II » nelle provincie di Varese, Milano e Pavia. pag. 1031

PUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 19 Maggio 1944-XXII.

Conferimento a favore della Società Cotonificio Valle di Cossola della concessione per torbiera « Fontana della Paura » nel Comune di Strambino, provincia di Aosta. pag. 1031

PUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 25 Maggio 1944-XXII.

Nomina del Vice-Presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Fiume. pag. 1031

PUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 25 Maggio 1944-XXII.

Stralcio di una zona della concessione « Palazzina Bonzo Zerbi » in Comune di Pontestura, provincia di Alessandria della Soc. per Azioni Unione Cementi Marchino e C. pag. 1031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Sanità Pubblica: Bollettino bimensile del bestiame n. 21 dal 1° novembre al 15 detto 1943-XXII. pag. 1032

LEGGI E DECRETI

DECRETO INTERMINISTERIALE 11 Marzo 1944-XXII, n. 384.

Modifiche alla costituzione del Tribunale supremo militare ed altre norme circa l'amministrazione della Giustizia Militare.

IL MINISTRO DELLE FORZE ARMATE

Visto il decreto 3 ottobre 1943-XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, concernente la sfera di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;

Visto il decreto 27 ottobre 1943-XXI del Duce del Fascismo, Capo dello Stato Nazionale Repubblicano, riguardante lo scioglimento delle Forze Armate regie e la costituzione delle Forze Armate repubblicane;

Visto il proprio decreto 10 novembre 1943-XXII, ratificato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 novembre detto, riguardante la costituzione dei Tribunali Militari Territoriali, la determinazione della loro competenza e la istituzione di una sezione del Tribunale Supremo Militare a Cremona;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere; D'intesa col Ministro per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 del decreto 10 novembre 1943-XXII sono modificati come segue:

Art. 3. — Il Tribunale Supremo Militare funziona con due Sezioni. La prima Sezione, con sede in Brescia, è competente a conoscere, nei casi preveduti dalla legge, dei ricorsi per annullamento e delle domande di revisione contro i provvedimenti che saranno emanati dai Tribunali Militari Regionali aventi giurisdizione sulle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Liguria, dell'Emilia e della Toscana.

La seconda Sezione con sede a Roma è competente a conoscere di ogni altro provvedimento demandato, per legge, alla cognizione del Tribunale Supremo.

Ove ricorrano esigenze di servizio, la sede della Sezione di Brescia, su proposta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, può essere trasferita in altra località, con determinazione, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale d'Italia, del Capo di Stato Maggiore Generale.

pag. 1 di 2

Art. 10.

Lo sgravio delle imposte, previste dall'art. 10 del citato Decreto-Legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente i cani, le vetture, i pianoforti, i biliardi, le macchine per scrivere di tipo espresso e le insegne, che risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche, ha effetto dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.

Art. 11.

Lo sgravio delle imposte, previsto dall'art. 10 del citato Decreto-Legge per gli esercizi che, per effetto dei danni subiti nei locali, cesseranno ogni attività, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Alla riapertura dei detti esercizi, dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione della licenza, ai sensi dell'art. 188 del citato T. U. per la Finanza locale.

Art. 12.

Le domande dei contribuenti, intese ad ottenere gli sgravi di cui agli art. 4, 7 e 8 del Decreto-Legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, dovranno essere prodotte al Comune entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro, e nel caso che questo abbia avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore del presente Decreto, entro il 31 agosto 1944.

Art. 13.

Per ottenere l'esenzione dell'imposta di consumo, per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche, i proprietari interessati devono presentare la denuncia nei sensi indicati dall'art. 42 del Regolamento approvato con Decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo, la denuncia deve essere corredata dei documenti, che dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità, e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonché la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili, è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del citato T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175. Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti e ricostruiti fino a dieci anni dalla effettiva abitabilità; per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, dalla data di effettiva abitabilità.

Art. 14.

Le domande di cui agli articoli precedenti devono essere presentate nei termini stabiliti, a pena di decadenza. Esse possono essere inviate agli Uffici competenti per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia.

Addì 22 giugno 1944-XXII

Il Ministro: PELLEGRINI

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 19 Maggio 1944-XXII.

Conferimento a favore del sig. Leone Bicchieri fu Leandri della concessione per minerali vari « Fiume Ticino II » nelle provincie di Varese, Milano e Pavia.

SUNTO

Con decreto del Ministro, per l'Economia Corporativa in data 19 maggio 1944-XXII, al signor Leone Bicchieri, domiciliato in Forte dei Marmi, ed ai fini della presente con-

cessione in località Tornavento nel Comune di Lonate Pozzolo, prov. di Varese, è concessa per la durata di anni venti dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare l'oro, i minerali di ferro, di titanio, di zinco e di berillo e i granati esistenti nelle sabbie alluvionali del fiume Ticino, nel tratto ricadente in territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino e Lonate Pozzolo in provincia di Varese, Motta Visconti, Bernate Ticino, Robecco sul Naviglio, Nosate, Turbigo, Magenta, Cuggiono, Besate, Abbiategrasso, Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano; Pavia, Cassolnovo, Bereguardo, Groppello Cairoli, Carbonara Ticino, Gambalò, Vigevano in provincia di Pavia.

L'area della concessione, ha un'estensione di ettari 7890 (settemilaottocentonovanta).

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 19 Maggio 1944-XXII.

Conferimento a favore della Società Cotonificio Valle di Susa della concessione per torbiera « Fontana della Paura » sita nel Comune di Strambino, provincia di Aosta.

SUNTO

Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa in data 19 maggio 1944-XXII alla Società Cotonificio Valle di Susa con sede in Torino - Corso Re Umberto 8, ed elettivamente domiciliata in Comune di Caluso (prov. di Aosta) presso il Cotonificio Valle di Susa, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Fontana della Paura » in territorio del Comune di Strambino Romano provincia di Aosta.

L'area della concessione ha una estensione di Ha. 5.0904 (ettari cinque, are nove, centiare quattro).

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 25 Maggio 1944-XXII.

Nomina del Vice-Presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Fiume.

SUNTO

Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per l'Interno in data 25 maggio 1944-XXII, il Dott. Giorgio Lado è stato nominato Vice Presidente del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Fiume per il quadriennio 1° dicembre 1943 - 30 novembre 1947.

MINISTERO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 28 Aprile 1944-XXII.

Stralcio di una zona della concessione « Palazzina Borino Zerbi » in Comune di Pontestura, provincia di Alessandria della Soc. per Azioni Unione Cementi Marchino e C.


SUNTO

Con decreto del Ministro dell'Economia Corporativa in data 28 aprile 1944-XXII, dalla concessione per marna da cemento, denominata « Palazzina Borino Zerbi », accordata alla Società per Azioni Unione Cementi Marchino e C. con D. M. 28 dicembre 1939, vengono stralciati i mappali 29 e 91, foglio VIII Comune di Contole, riportati sul foglio topografico e descritti nel verbale di rettifica.

L'area della concessione, viene pertanto ridotta da Ha. 191,0054 ad Ha. 190,1884 (ettari centonovanta, are diciotto, centiare ottantaquattro).

pag. 2 di 2

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Lunedì 10 Luglio 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I e supplementi ordinari	Anno L. 100 Semestrale . . . L. 50	Gazzetta Ufficiale Parte II	Anno L. 60 Semestrale . . . L. 30
--	---	-----------------------------	--

Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio Titoli, obbligazioni, cartelle): Anno L. 50

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14554 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 20 Aprile 1944-XXII, n. 395.

Trattamento economico del personale non di ruolo in relazione alla anticipata chiusura delle scuole. pag. 1048

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 10 Giugno 1944-XXII, n. 397.

Modifica dei procedimenti di distruzione dei Buoni del Tesoro al portatore rimasti inalienati. pag. 1048

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 2 Febbraio 1944-XXII, n. 398.

Trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione. pag. 1049

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 400.

Nomina dell'Avvocato Giovanni Orgera a Commissario Straordinario della Banca d'Italia. pag. 1050

DECRETO MINISTERIALE 23 Maggio 1944-XXII, n. 402.

Temporaneo trasferimento della Pretura di Nettuno (Corte di Appello di Roma). pag. 1051

DECRETO MINISTERIALE 25 Giugno 1944-XXII, n. 403.

Modifica del termine per le opposizioni nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare e bancario. pag. 1051

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII, n. 404.

Norme sui termini e sulle notificazioni degli atti processuali. pag. 1051

DECRETO MINISTERIALE 20 Giugno 1944-XXII.

Nomina a Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Venezia del Prof. Giordano Dell'Amore. pag. 1052

DECRETO MINISTERIALE 13 Giugno 1944-XXII.

Nomina del liquidatore della Società Cooperativa di Consumo di Gigliano d'Acqui, con sede nel Comune di Ponzzone (Alessandria) nella persona del sig. Giovanni Panaro fu Mario. pag. 1052

DECRETO MINISTERIALE 13 Giugno 1944-XXII.

Nomina del Rag. Ferruccio Masotto fu Gaetano a liquidatore della Cassa Rurale di Prestiti di Castelletto di Brenzone (Verona). pag. 1052

DECRETO MINISTERIALE 20 Maggio 1944-XXII.

Modifiche allo statuto della Cassa di Risparmio di Terni. pag. 1052

DECRETO MINISTERIALE 20 Maggio 1944-XXII.

Conferma del Presidente e del Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Modena. pag. 1053

DECRETO MINISTERIALE 20 Giugno 1944-XXII.

Conferma a sindaco effettivo dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane per l'esercizio 1944 del Dott. Carlo Capello. pag. 1053

DECRETO DEL DUCE 13 Aprile 1944-XXII.

Erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Vergine delle Grazie, in frazione Giavénale del Comune di Schio. pag. 1053

DECRETO DEL DUCE 13 Aprile 1944-XXII.

Riconoscimento agli effetti civili della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Rocco Confessore e di Nostra Signora del Soccorso in frazione Prà del Comune di Genova. pag. 1054

DECRETO DEL DUCE 13 Aprile 1944-XXII.

Erezione in parrocchia della Curazia di S. Marco in frazione Transacqua del Comune di Primiero (Trento). pag. 1054

DECRETO DEL DUCE 13 Aprile 1944-XXII.

Erezione in parrocchia della Curazia di S. Filippo Neri in località Montalbiano del Comune di Valfloriana (Trento). pag. 1054

SUPPLEMENTO ORDINARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 159 DEL 10 LUGLIO 1944-XXII.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri Titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39.

Calzificio Carlo Dopplero S. A. - Milano: Estrazione di Obbligazioni.

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Milano: Estrazione di obbligazioni.

Consorzio per la strada Gargnano-Riva-Brescia: Estrazione di obbligazioni.

Soc. p. Az. Fratelli Galtarossa - Verona: Estrazione di obbligazioni.

Tramvie Elettriche Bresciane - Brescia: XVIª estrazione di obbligazioni.

pp 122

compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne, col concorso dei requisiti minimi di servizio richiesti dalle attuali norme.

Il collocamento in quiescenza di cui al precedente comma può aver luogo anche a richiesta dell'agente.

Con le norme da emanarsi ai sensi del secondo comma del successivo art. 10 potrà essere stabilito, per particolari categorie di personale, un limite di età inferiore a quello indicato al primo comma del presente articolo per la liquidazione della pensione di anzianità nei limiti consentiti dall'aumento di contribuzione stabilito col precedente art. 1.

Art. 8.

Le pensioni di anzianità e di invalidità, liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942, sono aumentate di un decimo del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato, per ciascun figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore, purchè inabili al lavoro.

Per i pensionati ai quali è liquidata la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età, dei figli a carico abili al lavoro per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente, è stabilito a 18 anni.

Art. 9.

L'art. 17 del Regolamento approvato con decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore ai 21 anni o inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

- a) il 50% alla vedova;
- b) il 10% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20% se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto.

« Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico.

« La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi; se la vedova non convive con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due la vedova.

« Se insieme con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, o nati da precedente matrimonio dell'agente, la pensione è corrisposta per due terzi alla vedova e ai propri figli e, per l'altro terzo, ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

« Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

« Gli orfani di madre che abbia contribuito al « Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al Fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni ».

Art. 10.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1942, salvo quanto è disposto all'art. 7.

Con decreto del Capo dello Stato saranno emanate, non

oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, ulteriori disposizioni per la definitiva sistemazione dell'intera materia relativa al trattamento di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in relazione anche alla riserva contenuta nell'art. 9 del R. Decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 11.

Il presente decreto, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia verrà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 2 febbraio 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro dell'Economia Corporativa: TARCHI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Il Ministro per le Comunicazioni: LIVERANI

V.º il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 400.

Nomina dell'Avvocato Giovanni Orgera a Commissario Straordinario della Banca d'Italia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739 relativo allo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e alla nomina dei Commissari straordinari;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, approvato con decreto 11 giugno 1936, XIV, numero 1067;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere alla regolazione della gestione della Banca d'Italia i cui organi deliberativi non sono in grado di funzionare a causa dell'attuale situazione bellica;

Visto il decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana 8 ottobre 1943-XXI, riguardante la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio Superiore e il relativo Comitato della Banca d'Italia sono sciolti e le funzioni delle assemblee generali dei partecipanti sono sospese.

L'Avv. Giovanni Orgera è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione della Banca d'Italia con i poteri del Consiglio Superiore, del Comitato del Consiglio stesso, del Governatore, e del Direttore Generale, entro i limiti fissati dallo Statuto della Banca d'Italia medesima.

Art. 2.

Il presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia previa registrazione alla Corte dei Conti, sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile, addì 28 giugno 1944-XXII.

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI


V.º il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti - Addì 1 luglio 1944-XXII -
Atti ministeriali di governo - Registro 3, Foglio 132.

pag. 2 di 2

DECRETI
Tempi di 1
D'int
Visti
p. 41 c
Governo
di Gov
Visto
Riter
La s
mento
La c
va sed
la-Coi
A di
fissi n
a mez
Il r
parte,
affari
ermit
mine
non p
dello
I de
nicati
ma de
Il I
ciale
inseri
ciale
Adc
Vº il
Reg.
Atti I
DEC
Mo
di ar
Vis
tener
colar
del I
Ri
Vic
la si
Gove
ottol
Fi
è ai

GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA

D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

Martedì 11 Luglio 1944 - XXII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

Gazzetta Ufficiale Parte I e supplementi ordinari	Anno L. 100 Semestrale L. 50	Gazzetta Ufficiale Parte II	Anno L. 50 Semestrale L. 30
Al solo «Bollettino delle estrazioni» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Anno L. 50			

Le ordinazioni devono essere indirizzate all'Istituto Poligrafico dello Stato, Via Trieste, 39 - Brescia e gli importi devono essere versati sul c/c postale n. 17/14554 - Brescia. La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni Ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato, in Roma: Via XX Settembre - Palazzo Ministero delle Finanze e Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; e presso le Librerie depositarie in Roma e di tutti i capoluoghi di Provincia.

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della Parte Seconda

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 22 Giugno 1944-XXII, n. 396.

Estensione ai profughi delle provincie invase del Lazio e degli Abruzzi e Molise delle provvidenze di cui al decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII, n. 798. pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 401.

Valutazione, ai fini dell'avanzamento, del servizio prestato dagli ufficiali presso il Comando Generale della Guardia Repubblicana di Finanza. pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 1° Luglio 1944-XXII. *

Socializzazione delle imprese editrici e giornalistiche. pag. 1036

DECRETO MINISTERIALE 30 Giugno 1944-XXII.

Disciplina della consegna, del ritiro e del consumo degli oli minerali di ogni specie e altri prodotti liquidi similari destinati ad uso riscaldamento. pag. 1056

DECRETO MINISTERIALE 21 Giugno 1944-XXII.

Norme integrative per la distribuzione e per il consumo delle calzature per gli usi civili. pag. 1057

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII.

Nomina del Dott. Francesco Berna a rappresentante permanente del Ministro dell'Economia Corporativa, alla Presidenza del Comitato Centrale per la produzione industriale. pag. 1057

DECRETO MINISTERIALE 25 Giugno 1944-XXII.

Aumento del 30% dei salari medi e convenzionali. pag. 1057

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII.

Sospensione e proroga dei termini di prescrizione in materia finanziaria nel Comune di Fidenza. pag. 1056

DECRETO MINISTERIALE 26 Giugno 1944-XXII.

Sospensione e proroga dei termini di prescrizione in materia finanziaria nel Comune di Cesenatico. pag. 1059

DECRETO DEL DUCE 29 Marzo 1944-XXII.

Erezione della parrocchia di S. Maria in frazione Priabona del Comune di Monte di Malo (Vicenza). pag. 1060

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 23 Giugno 1944-XXII.

Proroga dei poteri conferiti al Commissario dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas. pag. 1061

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 12 Giugno 1944-XXII.

Scioglimento della Società Anonima Cooperativa Abbattitori Pubblici Macelli con sede in Firenze e nomina del liquidatore. pag. 1061

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 13 Giugno 1944-XXII.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Latteria Sociale di Bellagio (Como) e nomina del Commissario. pag. 1061

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 12 Giugno 1944-XXII.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione della S. A. Cooperativa di Consumo di Massa Marittima (Grosseto) e nomina del Commissario. pag. 1061

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 17 Maggio 1944-XXII.

Nomina del Commissario della Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato. pag. 1061

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 12 Giugno 1944-XXII.

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa « Consorzio Provinciale Piacentino della Pesca » e nomina del Commissario. pag. 1061

pag. 1 di 2

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 22 Giugno 1944-XXII, n. 396.

Estensione ai profughi delle provincie invase del Lazio e degli Abruzzi e Molise delle provvidenze di cui al decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII, n. 798.

IL DUCE
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII n. 798 che istituisce l'Ente Nazionale per l'assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle provincie invase delle regioni: Sardegna, Sicilia, Corsica, Calabria, Lucania, Puglia e Campania;

Considerata la situazione in cui sono venuti a trovarsi successivamente i cittadini profughi dalle provincie invase delle regioni Lazio ed Abruzzi e Molise;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D e c r e t a :

Art. 1.

Il primo capoverso dell'art. 5 del decreto 20 novembre 1943-XXII n. 798 è sostituito dal seguente:

« L'attività dell'Ente viene esercitata attraverso le seguenti Sezioni: la Sezione Sardegna, la Sezione Sicilia, la Sezione Corsica, la Sezione Calabria, la Sezione Lucania, la Sezione Puglia, la Sezione Campania, la Sezione Lazio, la Sezione Abruzzi e Molise ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel decreto 20 novembre 1943-XXII n. 798 e riferentisi alle provincie invase delle regioni considerate nell'art. 5 dello stesso decreto vengono estese alle provincie invase del Lazio e degli Abruzzi e Molise.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale, addì 22 giugno 1944-XXII.

MUSSOLINI

V.º il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO MINISTERIALE 28 Giugno 1944-XXII, n. 401.

Valutazione, ai fini dell'avanzamento, del servizio prestato dagli ufficiali presso il Comando Generale della Guardia Repubblicana di Finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni,

Visto l'art. 14 del decreto 17 settembre 1940, n. 1567, che detta norme per l'esecuzione del decreto legge 25 gennaio 1937, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 933, sull'ordinamento della Guardia di Finanza;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1941;

Vista la legge 11 luglio 1941, n. 686, che detta norme per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza durante l'attuale stato di guerra;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1942, sulla validità del servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di Finanza presso Comandi mobilitati agli effetti dell'avanzamento;

Visto il decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana 8 ottobre 1943-XXI, riguardante la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;

Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessità di provvedere;

D e c r e t a :

Art. 1

Agli effetti dell'art. 14 del decreto 17 settembre 1940, numero 1567, è considerato valido, per la durata della presente guerra, il servizio prestato dai capitani, dai maggiori e dai tenenti colonnelli della Guardia Repubblicana di Finanza presso il Comando Generale del Corpo.

Art. 2.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Posta Civile 316, addì 28 giugno 1944-XXII.

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

V.º il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti addì 1 luglio 1944-XXII
Atti Ministeriali di Governo, Registro 3, foglio 133.

DECRETO MINISTERIALE 1º Luglio 1944-XXII.

Socializzazione delle imprese editrici e giornalistiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Visto l'art. 19 del Decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana 12 febbraio 1944 concernente la socializzazione dell'impresa;

Visto il Decreto del Duce 24 giugno 1944, che determina la entrata in vigore del predetto Decreto 12 febbraio 1944;

D e c r e t a :

Le imprese editrici e giornalistiche sono tenute a presentare entro il 31 luglio 1944 i loro statuti adeguati alle norme del decreto legislativo sulla socializzazione.

Il presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Quartier Generale, 1º luglio 1944-XXII.

(1193)

Il Ministro: TARCHI

DECRETO MINISTERIALE 30 Giugno 1944-XXII.

Disciplina della consegna, del ritiro e del consumo degli oli minerali di ogni specie e altri prodotti liquidi similari destinati ad uso riscaldamento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA CORPORATIVA

Visto il D. L. 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XX, contenente norme per la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in tempo di guerra;

Visto il D. M. 29 marzo 1944-XXII contenente norme per la disciplina della consegna, del ritiro e del consumo degli oli minerali di ogni specie e prodotti liquidi similari destinati ad uso riscaldamento;

Ritenuta l'urgente necessità di integrare con ulteriori disposizioni le norme già in atto per la disciplina della consegna, del ritiro e del consumo dell'olio combustibile per riscaldamento;

pag. 2 di 2